



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 299 del Registro del 23 maggio 2025

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione alla A.S.D. ATLETICA TOMMASO ASSI "TRIATHLON TEAM" per lo svolgimento della competizione di triathlon denominata "TRIATHLON TRANI 2025" che si terrà in data 25 maggio 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTA la nota, acquisita agli atti con protocollo numero 0271350/2025 del 21/05/2025, integrata con istanza prot. n. 0274873/2025 del 22/05/2025 con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva ATLETICA TOMMASO ASSI "TRIATHLON TEAM", con sede legale in Trani (BT) in via Rossini n. 20, ha comunicato ed ha richiesto l'autorizzazione, per lo svolgimento di una competizione di triathlon, denominata "TRIATHLON TRANI 2025", gara nazionale Olimpico no draft con livello Gold, che si svolgerà il giorno 25 maggio 2025;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n. 85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell' 8/03/2024);

VISTO il regolamento tecnico della federazione Italiana Triathlon-FITRI, attualmente in vigore;

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà il territorio dei comuni di Trani e Bisceglie;



REGIONE PUGLIA

VISTI i nulla osta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: comuni di Trani e Bisceglie;

VISTA la polizza di assicurazione per responsabilità civile per tornei e manifestazioni sportive n. 1/10346/119/205323519, con validità per il periodo 23 maggio 2025 – 25 maggio 2025, stipulata con società Unipol Assicurazioni S.p.A., trasmessa dal presidente dell'associazione organizzatrice della competizione;

VISTI la mappa generale, la mappa dei percorsi di gara triathlon e dei percorsi alternativi veicolari;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

AUTORIZZA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA TOMMASO ASSI "TRIATHLON TEAM", con sede legale in Trani (BT) in via Rossini n. 20, allo svolgimento della competizione di triathlon denominata "TRIATHLON TRANI 2025", programmata per il giorno 25 maggio 2025, in conformità e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade e dagli altri Organismi interessati, indicati nelle note citate in premessa, che qui si intendono richiamate e, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana degli atleti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dal disciplinare delle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n°29 del 5 febbraio 2003) e s.m. e i.;
- rispettare le disposizioni contenute nel regolamento tecnico FITRI, richiamato in premessa;
- come previsto dall'art.7-ter del suindicato disciplinare delle scorte tecniche, nonché dal regolamento tecnico FITRI attualmente in vigore, per l'intera durata della manifestazione, deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno tre ambulanze, di cui almeno una attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico; una quarta ambulanza deve essere prontamente disponibile nel raggio di dieci chilometri, al fine di



REGIONE PUGLIA

sostituirne una utilizzata in caso di urgenza; durante l'intera durata della manifestazione, deve essere presente almeno un medico e personale di assistenza medico-sanitaria in numero di almeno quattro unità, di cui due in area di arrivo; in particolare, le ambulanze, il personale di soccorso e il medico di gara dovranno essere presenti da almeno sessanta minuti prima della partenza del primo concorrente e fino ad almeno trenta minuti dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente;

- inoltre, come previsto dal Regolamento Tecnico FITRI, deve essere allestita un'area medica in grado di fornire assistenza di primo soccorso e almeno un Ospedale situato nelle vicinanze del campo di gara deve essere preventivamente avvisato dello svolgimento della gara ed allertato;
- deve essere effettuata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili.

Gli organizzatori della competizione di triathlon, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti e dai podisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero degli atleti in gara;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento in prossimità dei tratti pericolosi del percorso.

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

I Sindaci dei comuni interessati, indicati nella premessa, e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.



REGIONE PUGLIA

Si precisa, infine, che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dai competenti organi, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

L'associazione organizzatrice della competizione è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente

Il Vicepresidente

avv. Raffaele Piemontese